

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2841 del 05/06/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società BIO-ON Spa per lo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnana n° 1900
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2959 del 05/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società BIO-ON Spa per lo stabilimento sito in Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnana n° 1900**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società BIO-ON Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnana n° 1900 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali e meteoriche <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società BIO-ON Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società BIO-ON Spa, c.f. e p. iva 02740251208, avente sede legale in comune di San Giorgio di Piano, via Dante Alighieri n° 7/B e stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnana n° 1900, ha presentato in data 09/02/2017 al Suap del comune di Castel San Pietro Terme una domanda<sup>8</sup> di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta di produzione di polimeri plastici, successivamente integrata in via volontaria in data 31/03/2017<sup>9</sup>.

Tale domanda contiene la richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali e meteoriche in acque superficiali e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; è inoltre allegata la valutazione previsionale di impatto acustico.

In data 20 aprile 2017 si è svolta presso il Comune di Castel San Pietro la prima seduta di Conferenza dei Servizi il cui verbale è stato trasmesso in data 21/04/2017<sup>10</sup>.

A seguito di tale seduta è stata richiesta documentazione integrativa, pervenuta in data 09/05/2017<sup>11</sup>.

In data 30/05/2017 si è svolta presso il comune di Castel San Pietro la seconda e conclusiva seduta di Conferenza dei Servizi<sup>12</sup>

Sono stati acquisiti i seguenti pareri tecnici:

- parere favorevole con prescrizioni espresso dal Consorzio di Bonifica Renana espresso nella seduta di Conferenza dei Servizi del 20/04/2017<sup>13</sup>

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di rilascio di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/4775 del 06/03/2017 pratica Sinadoc n° 10185 del 2017

<sup>9</sup> Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/7124 del 31/03/2017

<sup>10</sup> Verbale prima seduta CdS agli atti di ARPAE con PGBO/2017/8774 del 21/04/2017

<sup>11</sup> Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGBO/2017/10037 del 09/05/2017

<sup>12</sup> Verbale seconda seduta CdS agli atti di ARPAE con PGBO/2017/12263 del 31/05/2017

<sup>13</sup> Verbale prima seduta CdS agli atti di ARPAE con PGBO/2017/8774 del 21/04/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico espresso in data 11/04/2017<sup>14</sup> ed in merito alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di reflui in acque superficiali in data 26/05/2017<sup>15</sup>
- parere favorevole con prescrizioni espresso dall'AUSL di Imola nella seduta di Conferenza dei servizi del 30/05/2017<sup>16</sup>

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 1857,00 (importo corrispondente alla matrice scarico di acque industriali cod. tariffa 12.02.01.08 ed emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.02).

Viene adottato il provvedimento di AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in acque superficiali ai sensi del Dlgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico dell'impianto come da allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile  
U Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>14</sup> Parere di ARPAE ST agli atti di ARPAE con PGBO/2017/7950 del 11/04/2017

<sup>15</sup> Parere di ARPAE ST agli atti del ARPAE con PGBO/2017/11936 del 26/05/2017

<sup>16</sup> Verbale agli atti di ARPAE con PGBO/2017/12263

## Autorizzazione Unica Ambientale

BIO-ON Spa – comune di Castel San Pietro Terme - loc. Gaiana - via Legnana n° 1900

### ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.G.R.1053/2003 e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

#### Classificazione degli Scarichi

**Scarico finale S1**, dotato di pozzetto di ispezione e campionamento, **di acque reflue industriali** in fosso interpodereale poi Scolo consorziale Laghetto (Consorzio della Bonifica Renana) della rete fognaria aziendale costituita dall'unione delle seguenti tre linee:

- **“Linea A”**. Acque reflue industriali sottoposte a trattamento con impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, composte dall'unione delle acque reflue di lavaggio degli impianti delle varie parti dello stabilimento e delle acque reflue domestiche dei servizi igienici;
- **“Linea B”**. Acque reflue industriali provenienti dai sistemi di raffreddamento composte dalle acque in eccesso non recuperate nella torre evaporativa;
- **“Linea C”**. Acque meteoriche di dilavamento aree esterne (piazze) sottoposte a trattamento di prima pioggia con disoleazione.

Il pozzetto finale S1 è dotato di sistema di intercettazione atto a bloccare lo scarico in caso di sversamenti accidentali o anomalie dell'impianto. Le tre linee fognarie che poi confluiscono nello scarico finale sono dotate di dedicati pozzetti parziali ( denominati A, B e C) di ispezione e campionamento.

**E' presente anche una linea di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti** che raccoglie anche il troppo pieno acqua pozzo e poi recapita in fosso tombato poi, successivamente, nello Scolo consorziale Laghetto.

Il sistema di trattamento delle acque reflue della Linea A è l'impianto di depurazione a fanghi attivi già esistente ed utilizzato in precedenza dalla ditta Granarolo SpA. Tale impianto risulta costituito dalle seguenti sezioni di trattamento: sollevamento dei liquami, grigliatura fine, bilanciamento e regolazione della portata, flocculazione/flottazione, ossidazione biologica, decantazione e riciclo fanghi, digestione fanghi di supero, disidratazione fanghi. L'impianto è dimensionato per il trattamento di acque reflue per una portata di 157 mc/giorno per 7 giorni lavorativi ed un COD pari a 2000 mg/l.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

E' presente una vasca di accumulo della capacità effettiva di 380 mc, tale volume viene dichiarato superiore al volume complessivo scaricato giornalmente funge quindi da accumulo in casi di emergenza per imprevisti al sistema di trattamento o scarichi accidentali.

Le aree esterne (piazzali), sebbene dotati di sistema di raccolta delle acque meteoriche con trattamento di prima pioggia, non saranno utilizzate per effettuare lavorazioni né depositi di materie prime o prodotti finiti. Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da una vasca della capacità complessiva di 50 mc, a fronte di una superficie dei piazzali pari a circa 7730 mc, ed è dotata di disoleatore statico.

E' presente un'area esterna denominata "isola ecologica" nella quale vengono stoccati in zone separate da una recinzione, rifiuti e materie chimiche ausiliarie. Tale area è dotata di griglia di raccolta e condotta fognaria dedicata che convoglia direttamente all'impianto di depurazione le acque meteoriche potenzialmente contaminate in essa ricadenti. In caso di sversamenti accidentali è presente un pozzetto con sistema di intercettazione atto a evitare che prodotti chimici eventualmente riversati sulla pavimentazione confluiscano al depuratore.

Nella zona dedicata al carico e scarico delle materie prime e dei prodotti finiti, è presente una griglia di raccolta perimetrale lungo tutta l'area adibiti alla sosta degli automezzi, al fine di raccogliere eventuali sversamenti accidentali. E' stata adottata una specifica procedura operativa che prevede la presenza di un operatore durante le fasi di carico e scarico, il quale, in caso di sversamenti, deve attivare il sistema di intercettazione manuale presente nel primo pozzetto posta a valle di tale area. Eventuali sversamenti verranno quindi raccolti e smaltiti come rifiuto.

I serbatoi adibiti allo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti chimici ausiliari sono dotati di bacini di contenimento che la ditta dichiara essere conformi a quanto previsto dalla Delibera Interministeriale 27/07/1984. Per la gestione delle acque meteoriche ricadenti in tali bacini, in assenza di sversamenti accidentali, si prevede il convogliamento alla "Linea C" dedicata alla raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali. In caso di sversamento accidentali i reflui intercettati all'interno dei bacini verranno smaltiti come rifiuto.

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico finale S1 deve rispettare i limiti di accettabilità della Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, per lo scarico in acque superficiali;
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento presentati alla richiesta di autorizzazione unica ambientale;
  - I pozzetti di ispezione e campionamento (S1, A, B e C) siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
  - I pozzetti di ispezione e campionamento (S1, A, B e C) siano bene identificati, siti in posizione accessibile in condizioni di sicurezza, resi sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e mantenuti in perfetto stato di funzionalità e pulizia;
  - Siano adottate specifiche procedure operative per gestire e contenere eventuali sversamenti

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

accidentali all'interno del capannone di produzione che possano confluire nella rete di raccolta delle acque reflue industriali;

- I bacini di contenimento dei serbatoi contenenti sostanze pericolose siano divisi tra prodotti incompatibili (acidi e basi forti);
  - Siano effettuate analisi di autocontrollo delle acque reflue industriali (con particolare riferimento allo scarico finale S1 ed allo scarico parziale A) per verificare il rispetto della Tab.3 Allegato 5 Parte terza del D.lgs.152/2006, con frequenza almeno semestrale da affidare a laboratori accreditati e che gli esiti di tali verifiche analitiche siano tenuti a disposizione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo;
  - Sia effettuata la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore a fanghi attivi. Di tali interventi sia tenuta apposita documentazione e registrazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di vigilanza/controllo;
  - I sistemi di pretrattamento utilizzati per le acque reflue domestiche (fosse Imhoff e/o biologiche) siano correttamente dimensionati per il numero di abitanti equivalenti da servire, secondo le modalità indicate dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053;
  - Sia effettuata con periodicità almeno annuale la pulizia e manutenzione delle fosse Imhoff e/o biologiche presenti, di tutti i pozzetti di raccordo/ispezione, della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione.
  - I materiali derivanti da tali operazioni ed in generale tutti i rifiuti prodotti dalle attività svolte presso l'impianto siano raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs.152/2006 Parte Quarta) ed i documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento siano conservati presso l'impianto e resi disponibili a richiesta degli organi di vigilanza/controllo;
  - Le modalità di gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, con particolare riferimento alle azioni gestionali proposte per evitare, limitare e/o contenere il rischio di presenza e/o sversamento di sostanze inquinanti che possano generare contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;
  - Lo scarico finale S1 non sia mai causa di inconvenienti ambientali al corpo idrico ricettore o inquinamento della eventuale falda idrica superficiale;
3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;
5. Considerato il carattere innovativo dell'attività proposta le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento potranno essere ridefinite nel caso emergessero necessità di ulteriore tutela ambientale

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoo@cert.arpae.emr.it)

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- successivamente all'avvio degli impianti ed all'entrata a regime della produzione;
6. Lo scarico finale S1 e l'immissione delle acque meteoriche non contaminate nel fosso interpodereale che poi confluisce nello Scolo consorziale Laghetto sono comunque soggetti alle prescrizioni costruttive ed idrauliche, emanate anche in futuro, dal Consorzio della Bonifica Renana con riferimento al parere idraulico favorevole per scarico indiretto di acque meteoriche e reflue nello Scolo Laghetto nr.5353 del 29/05/2017, espresso nell'ambito del procedimento amministrativo per la valutazione del "Progetto relativo al nuovo insediamento produttivo di produzione di bio-polimeri PHAs".

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:**

- Elaborati tecnici (relazioni ed elaborati grafici) presentati in allegato alla richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme nell'ambito del procedimento amministrativo per la valutazione del "Progetto relativo al nuovo insediamento produttivo di produzione di bio-polimeri PHAs" fascicolo Unico: 32/2017/6.3;
- Arpae Distretto di Imola – Contributo istruttoria PGB0/2017/11936 del 26/05/2017
- Consorzio della Bonifica Renana - Parere idraulico favorevole per scarico indiretto nello Scolo Laghetto prot.n.5353 del 29/05/2017



## Autorizzazione Unica Ambientale

BIO-ON Spa – comune di Castel San Pietro Terme - loc. Gaiana - via Legnana n° 1900

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di polimeri plastici svolta dalla società BIO-ON Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gaiana, via Legnana n° 1900, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BIO-ON Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FERMENTATORI – ESSICCATORE – SERBATOI MATERIALI AUSILIARI

Portata massima .....	7400 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	12 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido solforico .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA A VAPORE A METANO – 0,814 MWt

#### EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CALDAIA A VAPORE A METANO – 0,814 MWt

#### EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CALDAIA A VAPORE A METANO – 1,279 MWt

Portata massima .....	tiraggio naturale
Altezza minima .....	5 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

#### Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

#### Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

#### Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35 mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti massimi di concentrazione prescritti, non è fissata periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

#### EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SFIATO SERBATOI HCL

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

Impianto di abbattimento: scrubber ad acqua

#### EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CONFEZIONAMENTO PRODOTTO IN POLVERE

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	7 m
Durata massima .....	16 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1 ed E6 e comunque non oltre il 31.05.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. Unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere trasmessa, con nota con l'elenco degli eventuali impianti termici ad uso civile presenti, con indicazione della potenzialità e dei relativi punti di emissione, al fine di un eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
5. L'impianto di abbattimento dell'emissione E6, dovrà essere dotato di misuratore istantaneo di pressione

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC [aoo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoo@cert.arpae.emr.it)

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dei filtri a maniche; inoltre la portata del filtro dovrà essere compatibile con la portata del punto di emissione E6. I filtri a maniche dovranno essere sottoposti con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza.

6. Valutato che la natura delle materie prime utilizzate nel processo produttivo potrebbe determinare criticità in termini di impatto odorigeno, il gestore di stabilimento dovrà individuare le fasi potenzialmente critiche per tale tipologia di impatto, e dovrà adottare gli accorgimenti necessari per la mitigazione del problema. A seguito della messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuate campagne di monitoraggio olfattometrico, con cadenza semestrale e per un periodo di 2 anni, utilizzando la tecnica dell'olfattometria dinamica UNI EN 13725. I punti individuati per il monitoraggio e le relative modalità operative dovranno essere preventivamente concordate con Arpae – Distretto di Imola, al quale dovrà anche essere data anticipata comunicazione delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Gli esiti di ogni monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae - Distretto di Imola. Al termine dei due anni di monitoraggio la ditta dovrà inviare ad ARPAE una relazione finale contenente gli esiti delle misure effettuate, alla luce dei quali verrà valutata la possibilità di proseguire o meno il monitoraggio nonché l'installazione di un eventuale sistema di abbattimento degli odori.
7. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
8. La società BIO-ON Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1 ed annuale per il punto di emissione E6.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
9. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BIO-ON Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
10. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**BIO-ON Spa – comune di Castel San Pietro Terme - loc. Gaiana - via Legnana n° 1900**

### **ALLEGATO C**

#### **Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995**

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel febbraio 2017 con le seguenti prescrizioni:

- gli agitatori meccanici che verranno installati in area esterna dovranno, per numero, tipologia, posizione e potenza sonora, essere conformi a quanto illustrato nello studio acustico redatto in data 07/02/17
- dovrà essere realizzata idonea schermatura dei suddetti impianti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi il rispetto, sia in periodo diurno che notturno, del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora
- entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione degli impianti dovrà essere effettuato un collaudo acustico di tutta l'attività al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti sopra riportati; i risultati del collaudo acustico dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae Distretto di Imola con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95
- l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione previsionale presentata.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**